



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI VICENZA

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 434/2017

UDIENZA DEL

01/02/2018 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIARRUSSO	SABINO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DE BIASE FREZZA	COSTANZA	Giudice
<input type="checkbox"/>	RIONDINO	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 434/2017
depositato il 04/07/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2015/001/SC/000000573/0/003 REGISTRO
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

MANSI GERARDO
VIA PASUBIO NORD 27 31016 CORDIGNANO TV

difeso da:

PINTON RENATO
VIA DEL COMMERCIO 56 36100 VICENZA VI

N°

110/18-SEZ.3

PRONUNCIATA IL:

01-02-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15 FEB. 2018

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Geom. Matteo STEFANIA)

Concise ragioni in fatto e diritto della decisione

ha proposto ricorso N. 434/2017 RGR contro l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Vicenza, Ufficio Controlli-Legale, avverso l'avviso di liquidazione atto 001/sc/000000573/0/003, con il quale con il quale l'Ufficio Territoriale di Vicenza provvedeva alla liquidazione delle imposte dovute per la registrazione della sentenza civile n. 537/2015 emessa dal Tribunale di Vicenza tra le parti e , depositata. 13.04.2015.

L'Ufficio così riassume il fatto

“Trattasi di sentenza avente ad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c.- Più specificamente, nel corso del giudizio civile, le parti rappresentano di aver concluso in data 31.12.2008 un contratto preliminare di compravendita con il quale il sig. prometteva in vendita un immobile sito in Vicenza Via al prezzo complessivo di euro 500.000,00 (di cui € 455.000,00 già corrisposti) con obbligo di stipula del contratto definitivo in data 31.12.2010. Dall'istruttoria svolta in sede giudiziale, emergeva che il contratto preliminare dissimulava in realtà un contratto di mutuo con patto commissorio, vietato dalla legge. Con la sentenza viene pertanto dichiarato nullo il contratto preliminare ex art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge) ma, rilevando la sussistenza di un contratto di mutuo dissimulato, viene conservata l'obbligazione restitutoria di euro 455.000,00 (richiesta da parte attrice in via subordinata rispetto alla domanda principale di esecuzione in forma specifica). Nel dispositivo della sentenza si legge che il giudice: " 1) rigetta la domanda principale essendo il contratto nullo ex art. 1963, 2744 e 1344 e.e.; 2) in accoglimento della domanda subordinata attorea condanna a restituire a euro 455.000,00 oltre agli interessi legali dal 31.12.2010 al saldo effettivo; (...)"

Dagli atti di causa emergeva altresì che, alla fine del 2009, le parti avevano convenuto che il mutuo sarebbe stato restituito mediante vendita a terzi dell'immobile. Con l'avviso di liquidazione de quo l'Ufficio aveva liquidato come segue le imposte dovute per la registrazione della sentenza, ai sensi degli artt. 37 DPR 131/1986 e 8 T-PI :

1. Sul rigetto della domanda principale: imposta fissa di euro 200,00;
2. In relazione alla condanna di restituzione di euro 455.000,00 e relativi interessi determinati in euro 35.116,00, applicazione dell'aliquota del 3% con imposta di registro dovuta pari ad euro 14.703,00.

Quanto alla tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del DPR 131/1986:

- in relazione al contratto di prestito stipulato tra le parti: sull'importo di euro 455.000,00 applicazione dell'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 9 della TPI con imposta di registro dovuta pari ad euro 13.650,00;
- in relazione all'accordo con cui le parti convenivano che il mutuo sarebbe stato restituito mediante vendita a terzi dell'immobile: imposta fissa euro 200,00.



Con il ricorso il contribuente chiede l'annullamento dell' avviso di liquidazione per i seguenti motivi preliminari e di rito :

- Inesistenza della notificazione;
- Illegittimità dell'atto in quanto sottoscritto da soggetto privo di legittimazione;
- Illegittimità dell'atto per mancata elevazione di pvc;
- Difetto di contraddittorio preventivo;
- Difetto di motivazione;

nel merito deducendo l' illegittimità di tutte le voci di imposta.

L'Ufficio si è costituito ribadendo la legittimità del proprio operato.

In esito all'odierna pubblica udienza nel corso della quale le parti hanno ribadito le posizioni espresse nei rispettivi scritti difensivi questo Collegio ritiene fondato la preliminare motivo di nullità dell'avviso cagionato dalla mancata dell'atto (= *id est* la sentenza) richiamata nella motivazione dell'avviso impugnato. Infatti la Corte di Cassazione con ordinanza 07 dicembre 2017, n. 29402¹ ha statuito "secondo la

¹ CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2017, n. 29402

Tributi – Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Mancata allegazione sentenza civile oggetto di registrazione – Nullità dell'atto per difetto di "sufficienza" della motivazione

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che la Associazione professionale denominata "Studio L.C. Dottori commercialisti" propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro 2010; Considerato

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la contribuente invoca omissio esame su un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla mancata conoscenza dell'atto posto a base della pretesa tassazione;

che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 7 comma 1° I. n. 212/2000 e 52 comma 2 bis DPR n. 131/1986, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR si sarebbe posta consapevolmente in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che avrebbe reputato illegittimo l'avviso di liquidazione indicante solo la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione;

che l'Agenzia non si è costituita

che il primo motivo è infondato, alla luce del consolidato principio, per il quale la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del dl.- 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, nella specie, la CTR ha ampiamente discusso il profilo della conoscenza della sentenza da registrare, ancorché per giungere a conclusioni differenti da quelle invocate dalla contribuente;

che il secondo motivo è invece fondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54, comma 5 D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 12468 del 17/06/2015; Sez. 5, n.18532 del 10/08/2010);

giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54, comma 5 D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 12468 del 17/06/2015; Sez. 5, n. 18532 del 10/08/2010) ”

Alla luce di questo principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato. Essendo il principio applicato di recentissima affermazione questo Collegio ritiene equo dichiarare la integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, Sez. III, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Dichiaro interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Vicenza, pubblica udienza del 1 febbraio 2018

Il Presidente relatore
Sabino Giarrusso



che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza va cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito possono essere compensate, mentre quelle di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore Associazione professionale denominata "Studio L.C. Dottori commercialisti", in euro 500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.